

Testo unico del 23/01/1973 n. 43 -

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973

Articolo 291 quater

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Articolo 291 quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In vigore dal 19/04/2001

Modificato da: Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. 4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Per la sanzione da applicare agli enti, nell'ipotesi di reato transnazionale, vedi l'[art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146](#).

[Torna al sommario](#)